



Ministero delle Politiche  
Agricole e Forestali

## DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

### DIREZIONE GENERALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

#### CIRCOLARE

Applicazione della normativa relativa alla piccola pesca – D.M. 14 settembre 1999 e individuazione, ex art 2 del medesimo Decreto Ministeriale, delle azioni consentite con i contributi di cui all'art 2, comma 6 della legge 21 maggio 1998, n. 164.

#### Premessa

Il D.M. 14 settembre 1999, come modificato dal D.M. 30 maggio 2001, di seguito denominato Decreto, determina le modalità attuative degli interventi previsti dalla legge 164/98 per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera attraverso iniziative collettive a medio termine, indirizzate ad incentivare l'aggregazione tra i pescatori della piccola pesca e ad incrementare la produttività del settore, oltre a porre le basi per agevolare l'erogazione dei contributi diretti agli operatori.

#### 1. Copertura geografica:

Nazionale.

#### 2. Normativa di riferimento:

##### Normativa nazionale:

- . • Legge 17.02.1982, n. 41 "Piano per la razionalizzazione e per lo sviluppo della pesca";
- . • Legge 21.05.1998, n.164 "Misure in materia di Pesca e Acquacoltura";
- . • D.M. 14 settembre 1999 "Disciplina della Piccola Pesca";
- . • D.M. 30 Maggio 2001.

##### Normativa comunitaria di riferimento:

- . • Reg. (CE) n.1260/1999 del 21.06.1999 "Disposizioni generali sui Fondi Strutturali";
- . • Reg. (CE) n.1263/1999 del 21.06.1999 relativo allo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca;
- . • Reg. (CE) n.2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel

settore della pesca ;

- . • Reg. (CE) n.1685/2000 del 28.07.2000 ammissibilità delle spese concernenti le operazioni finanziate con i fondi strutturali;
- . • Reg. (CE) n.2369/2002 del 20.12.2002 recante modifica del Reg. (CE) n.2792/1999;
- . • Reg. (CE) n.1145/2003 del 27.06.2003 che modifica il Reg. (CE) n.1685/2000.

3. Ente responsabile:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Direzione Generale per la Pesca e l'Acquacoltura.

4. Soggetti destinatari dell'intervento

a) Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca costiera, singole o associate, che esercitano la loro attività nello stesso Compartimento Marittimo o, nel caso di acque interne, nell'ambito regionale.

Tali consorzi devono essere dotati dei requisiti minimi previsti dall'art. 3 del Decreto, perseguire le finalità indicate dall'art. 4 del Decreto e riconosciuti, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Decreto, dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare (art.3 della legge 41/82);

b) Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione che possono costituirsi tra imprese della piccola pesca costiera, singole o associate, che esercitano la loro attività in comuni compresi in aree marine protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della legge 979/82 e della legge 394/91.

Tali consorzi devono essere costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca costiera nel territorio di competenza e costituirsi con le medesime modalità dei consorzi di cui al punto precedente;

c) Imprenditori della piccola pesca costiera.

Ai fini dei contributi previsti dalla legge 164/98 la piccola pesca costiera è quella esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri con i sistemi da pesca previsti dall'art. 19 del D.M. 26 luglio 1995 (attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni) all'interno delle 12 miglia dalla costa, nonché con gli altri sistemi che vengono utilizzati localmente nella fascia costiera.

Sono esclusi lo strascico, la draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino che utilizzano il motore nell'azione di cattura.

5. Interventi ammissibili e contributi disponibili

I contributi previsti dalla legge 164/98, pari a euro 7.746.853,49 sono ripartiti nel seguente modo tra i soggetti destinatari dell'intervento:

a) 5.164.569,00 euro ai consorzi indicati alla lettera a) del precedente articolo 4;

b) 1.032.913,00 ai consorzi indicati alla lettera b) del precedente articolo 4.

c) 1.549.370,00 euro agli imprenditori della piccola pesca costiera, di cui 516.546,90 euro

destinati alle singole imprese di pesca residenti ed operanti in comuni compresi in aree marine protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della legge 979/1982 e della legge 394/91 che comprendano zone di pesca e vincoli all'attività di pesca, nonché le imprese residenti ed operanti in aree che abbiano già costituito un Ente di Gestione ai sensi della legge 394/1991.

- a) L'importo totale da corrispondere ai consorzi indicati alla lettera a) del precedente art. 4, pari a euro 5.164.569,00, è ripartito in maniera proporzionale tra gli stessi, avuto riguardo al numero delle unità in possesso di licenza di pesca, o documento equivalente, ad essi aderenti.

La dotazione massima prevista per ciascun consorzio non può, comunque, essere superiore a euro 103.291,37.

Una parte della suddetta dotazione, pari al massimo ad euro 30.987,00, potrà essere utilizzata per finanziare l'avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il coordinamento per il primo anno, per consulenze e/o collaborazioni scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la predisposizione del piano di gestione.

La quota residua dovrà essere utilizzata per la progettazione e/o l'attuazione di interventi diretti alle comunità dei pescatori, mirati a perseguire le finalità indicate all'art. 4 del Decreto. Tra le azioni ammissibili sono compresi interventi di integrazione finanziaria ai contributi per la demolizione di motopescherecci della piccola pesca, previsti dai regolamenti comunitari, nell'ambito di progetti unitari gestiti dai consorzi stessi.

Tra gli interventi è data priorità a quelli indicati nell'art. 6, comma 3, del Decreto.

- b) L'importo totale da corrispondere ai consorzi indicati alla lettera b) del precedente art. 4, pari a euro 1.032.913,00 euro, è destinata ad interventi strutturali, gestiti dai consorzi, diretti alle comunità di pescatori delle aree marine protette. Tale quota, da utilizzarsi esclusivamente all'interno delle aree stesse, sarà ripartita in maniera proporzionale tra i consorzi costituiti nelle medesime aree, in relazione al numero delle unità in possesso di licenza di pesca con i sistemi indicati al precedente articolo 4.

Gli interventi ammessi a contributo sono individuati all'art.10, comma 2, del Decreto.

Una parte della suddetta dotazione, pari al massimo ad euro 30.987,00, potrà essere utilizzata per finanziare l'avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il coordinamento per il primo anno, per consulenze e/o collaborazioni scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la predisposizione del piano di gestione

Nelle predette aree gli interventi prioritari sono i medesimi di quelli posti per la generalità del territorio, indicati dall'art. 6 del Decreto.

- c) La parte dello stanziamento previsto dalla legge 164/98, ammontante ad una quota minima di circa 1.032.913,00 euro, aumentata da eventuali disponibilità residue provenienti dallo stanziamento della precedente lettera a) e b), verrà utilizzata per promuovere la costituzione di un fondo, gestito direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Direzione Generale per la pesca e l'acquacoltura, a beneficio degli imprenditori della piccola pesca al fine di accedere a contributi diretti.

Tali contributi, a cui non possono accedere le imprese che provengono da altri settori e che

hanno già beneficiato di agevolazioni per la riconversione, ai sensi dell'art.8, comma 4, del Decreto, hanno la finalità di incentivare l'ammodernamento tecnologico e sono concessi nella misura massima del 40 % della spesa ammessa, per un importo non superiore all'importo indicato dall'art. 8 del Decreto.

Come previsto dall'art.5, comma 1, del Decreto le domande di finanziamento individuali presentate da parte degli associati ai consorzi avranno la priorità, purché coerenti con il piano di gestione dei consorzi stessi. Le domande di finanziamento presentate da non associati ai consorzi avranno la priorità purché ritenute idonee dai consorzi stessi.

La parte rimanente della quota, pari a euro 516.456,90, è destinata alla costituzione di un fondo a beneficio degli imprenditori della piccola pesca costiera residenti nelle aree marine protette. Tale fondo, gestito direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, sarà destinato all'erogazione diretta di contributi volti ad incentivare la riconversione totale o parziale verso attività compatibili con l'area protetta e per un miglioramento tecnologico dell'attività di pesca, nella misura del 40% della spesa ammessa e comunque non superiore a euro 5.164,56.

## 6. Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande, complete della relativa documentazione, dovranno pervenire, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, presso la Direzione Generale per la Pesca e l'Acquacoltura, viale Asia 2, 00144 Roma.

Le domande individuali di singole imprese aderenti ai consorzi di gestione, presentate ai sensi dell'art. 8 e del quinto comma dell'art. 10 del Decreto, al fine di beneficiare della priorità di accesso ai contributi, dovranno pervenire successivamente al riconoscimento e all'approvazione del programma di attività dei relativi consorzi.

## 7. Documentazione richiesta

La domanda di ammissione al finanziamento, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, va compilata in duplice esemplare e deve contenere i seguenti dati o attestazioni: -cognome e nome del richiedente; -indirizzo, numero di telefono e di fax; -codice fiscale; -partita IVA o dichiarazione di non esserne in possesso; -sintetica descrizione del progetto; -spesa preventivata; -tempi previsti per la realizzazione del progetto.

La domanda deve essere corredata dalla sottoindicata documentazione in duplice copia, di cui una in originale o copia autenticata:

.a. Atto di costituzione del consorzio, statuto e riconoscimento previsto dall'art. 7 del D.M.14 settembre 2003, nella ipotesi di domanda presentata dai soggetti indicati alla lettera a) e b) dell'art 4 della presente circolare;

.b. Certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca nella ipotesi di istanze individuali presentate dai soggetti indicati alla lettera c) dell'art.4 della presente circolare;

.c. Eventuale attestazione di essere associato ad un consorzio nel caso di istanze presentate dai soggetti indicati nella precedente lettera b);

.d. Copia della licenza di pesca, per le istanze individuali;

.e. Estratto Navi Minori e Galleggianti, per le istanze individuali;

.f. Certificato del Tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare o certificato di iscrizione alla Camera di commercio riportante la non sussistenza a carico dell'impresa di procedure fallimentari;

.g. Relazione descrittiva delle iniziative da realizzare, con relativi preventivi;

.h. Documentazione contabile per spese già effettuate inerenti la costituzione dei consorzi;

.i. Per le istanze individuali, dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 di non aver beneficiato delle altre agevolazioni di cui al comma 4 dell'art.8 del Decreto.

L'Amministrazione ha facoltà di acquisire o richiedere ulteriore documentazione, nel corso del procedimento istruttorio, fissando precisi termini di presentazione.

## 8. Procedure istruttorie per la valutazione e la selezione delle domande

Per le istanze presentate entro i termini indicati all'articolo 6, l'Amministrazione comunica al richiedente l'avvenuta acquisizione della domanda ed il relativo numero di identificazione. Tale adempimento non comporta in alcun modo un impegno in ordine all'ammissione al finanziamento.

Le domande sono sottoposte all'istruttoria, finalizzata alla valutazione dei progetti, e : a) alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione trasmessa; b) al riscontro del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi; c) all'accertamento della sussistenza delle condizioni di priorità indicate dal Decreto.

Il Ministero, per tale fase, potrà richiedere pareri tecnici ad enti o amministrazioni pubbliche, o avvalersi di un nucleo di valutazione appositamente istituito. L'elenco dei soggetti ammessi ai finanziamenti sarà comunicato entro 90 (novanta) giorni dal termine di presentazione delle domande.

## 9. Concessione ed erogazione dei finanziamenti

La concessione del finanziamento sarà formalizzata attraverso un provvedimento notificato agli interessati.

Il finanziamento sarà erogato, secondo le seguenti modalità:

- a) anticipazione, pari al 50%, a richiesta della parte interessata, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a favore dell'Amministrazione, di importo pari all'anticipazione richiesta, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto;

- b) saldo, a seguito di presentazione della documentazione finale di spesa e previo accertamento della sua regolarità.

L'erogazione del finanziamento sarà effettuata tramite il Consorzio Uniprom, via Montebello 8, 00185 Roma, sulla base di elenchi, contenenti le pratiche ammesse, predisposti dall'Amministrazione.

I rapporti tra l'Amministrazione ed il Consorzio Uniprom saranno regolati da un'apposita Convenzione.

#### 10. Controlli e verifiche

L'Amministrazione centrale, anche tramite altri organismi designati dalla stessa, potrà effettuare controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle spese e delle procedure poste in essere dai soggetti beneficiari e della loro conformità agli obiettivi approvati.

#### 11. Rinunce e decadenze

Il soggetto destinatario del finanziamento dovrà comunicare la rinuncia alla misura e contestualmente dovrà procedere alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta maggiorata degli interessi legali.

L'inadempienza di alcune o di tutte le disposizioni della presente circolare e delle norme vigenti, comporta la decadenza delle provvidenze concesse e la conseguente revoca del finanziamento, con l'obbligo della restituzione dell'importo eventualmente percepito, maggiorato degli interessi legali.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi non sono applicate nei casi in cui il mancato rispetto dei termini e delle procedure si verifici per cause di forza maggiore, dimostrate dal richiedente e accertate dall'Amministrazione, intervenute dopo la presentazione della domanda.

#### 12. Disposizioni generali

Per quanto non previsto dalla presente circolare e per la individuazione delle spese ammissibili relative alle singole misure si rinvia alla normativa comunitaria di riferimento (Reg.CE 1685/2000).

IL DIRETTORE GENERALE  
Attilio Tripodi